

COMUNE DI ANDRIA

FONDO PARTE STABILE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 67
C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016 / 2018 SOTTOSCRITTO IN DATA 21/05/2018

RISORSE STABILI

comma 1		note	ANNO 2020
1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPRESIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE		2.142.443,96
A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE	destinate = anche se non completamente spese	-195.000,00
comma 2			
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:			
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	€ 83,20 x n. dipendenti al 31/12/2015, compresi TD a copertura di esigenze ordinarie, non sostituzioni di personale assente	31.116,80
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	la norma è riferita agli incrementi a regime = personale in servizio al 1/4/2018 ,data di conglobamento dell'IVC	26.211,67

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2017, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura interna in ragione d'anno			0,00
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001	residuale		
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	il computo non è legato a ultimo decentrato stipulato prima del trasferimento, fatta eccezione per le Unioni; VA OLTRE TETTO, PERCHE' L'ENTE CHE CEDE ABBATTE IL SUO FONDO DI PARI IMPORTO; TOTALE CONSOLIDATO INVARIATO	ATTENZIONE: per le Unioni vedi 70-sexies commi 3 e 4: nel comma 3 si lega a ultimo decentrato, ma comma 4 permette diversi accordi tra Unione ed Ente aderente alla stessa	
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;			
h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).			
l) Decurtazione per cessazione n. 1 dipendente ex U.M.A. del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni (FUORI BLOCCO - Corte Conti Puglia n. 95/2013)			-4.755,69
		A1	TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO 57.328,47
		A2	TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLE P.O. 2.000.016,74
RISORSE VARIABILI			
Comma 3			
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	TETTO 2016:		0,00
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, lett. d) del CCNL 1/04/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001:			0,00
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98	oltre fondo		0,00

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	oltre fondo	incentivi codice appalti	0,00
	oltre fondo	avvocatura	0,00
		Compensi ISTAT (Censimento permanente)	0,00
		Compensi ISTAT (Indagini sulla salute)	0,00
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo		0,00
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo	messi notificatori	0,00
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			0,00
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999		0,00
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, compreso 208 CdS per i soli incentivi monetari, no previdenza e assistenza		0,00
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	regioni ed altri enti solo dopo prima attuazione		0,00
Comma 4			
4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	vedi sopra, comma 3, let. h		0,00
Comma 5			
5. Gli enti possono destinare apposite risorse:			
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	vedi sopra, comma 2, let. h)		0,00
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)			0,00
Comma 6			
6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.			0,00
Comma 7			
7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.			

Comma 8			
8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, <u>le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4</u> possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.			0,00
Comma 9			
9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 <u>nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</u>			0,00
Comma 10			
10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), <u>le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti</u> , possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al d.lgs. n. 219/2016.	solo CCIAA		0,00
Comma 11			
11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.	art. 4, commi 1,2 e 3, DL n. 16/2014		0,00
Art. 15, comma 7			
7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.			0,00
Art. 68, comma 1, ultimo periodo			
Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.			0,00
			0,00
B TOTALE RISORSE VARIABILI			0,00
TOTALE FONDO ANNO 2020			2.000.016,74
A DETRARRE:			
DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 C. 456 LEGGE 147/2013			-107.045,08

DETRAZIONE ANNO 2014 X CESSAZIONI		-202.808,26	
DECURTAZIONE LEGGE STABILITA' 2016 (PARTE STABILE)		-61.148,18	
		TOTALE GENERALE FONDO ANNO 2020	1.629.015,22
DI CUI VARIABILI	0,00		
DI CUI STABILI AL NETTO DELLE P.O.	1.629.015,22		